



PROCEDURA TECNICA

01 del 30/10/2009

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI ED EMISSIONE E GESTIONE
DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PER I
SUDETTI IMPIANTI.**

Pagina 1 di 17

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONE E
GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PER I
SUDETTI IMPIANTI**

(Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Ministeriale 31 luglio 2009)

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	GLOSSARIO.....	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	5

1 PREMESSA

La direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2009/72/CE, che abroga la direttiva 2003/54 recepita in Italia dalla legge 125/07, introducono norme comuni, a tutela del cliente finale, circa l'effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Secondo quanto disposto a livello comunitario, le imprese di vendita sono tenute a dare informazioni ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.

In tale contesto si inserisce il Decreto Ministeriale (di seguito: DM) emanato in data 31 luglio 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2009, Serie Generale n. 196 recante:

“Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione” .

In attuazione di quanto disposto all'art. 5.6 del suddetto DM, viene di seguito descritta la procedura adottata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE) approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di:

- identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica da certificare;
- certificare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed immessa in rete da ciascun produttore;
- trasferire le certificazioni, rilasciate al produttore dal GSE, alle imprese di vendita, secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti, in modo da garantire che una certificazione risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

2 GLOSSARIO

ICO	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Certificazione di Origine.
Produttore	Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
Produttore ICO	Produttore il cui impianto è qualificato ICO dal GSE su espressa richiesta dello stesso.
Operatore	Produttori ICO e imprese di vendita ricompresi nell'ambito di applicazione del DM.
CO-FER	Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili. Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da impianti qualificati ICO, arrotondato con criterio commerciale.
Mix energetico iniziale del produttore	Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili annualmente immessa in rete dagli impianti nella disponibilità del produttore.
Mix energetico nazionale	Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, annualmente immessa in rete, come determinato dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del DM.
Mix energetico complementare del produttore	Mix energetico del produttore al netto delle certificazioni CO-FER, rilasciate dal GSE per l'energia prodotta da fonti rinnovabili trasferite a soggetti terzi, e di eventuale energia CIP 6/92, così come definito ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM.
Mix energetico complementare nazionale	Mix energetico nazionale, ivi inclusa l'energia elettrica importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le CO-FER trasferite dai produttori ai venditori nell'ambito del sistema di certificazione CO-FER e del sistema delle Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri e riconosciute dal GSE a fronte di energia effettivamente importata in Italia, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del DM.
DTF	Disposizioni tecniche di funzionamento.
RID	Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della legge n. 239/04, disciplinato ai sensi della delibera ARG/elt 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni.
SSP	Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni
TO	Tariffa fissa omnicomprensiva definita dalla legge n. 244/07 e riconosciuta ai sensi del DM 18/12/2008 e della delibera ARG/elt 1/09 e sue successive modifiche e integrazioni.
IAFR	Impianto alimentato da fonti rinnovabili così come qualificato dal GSE ai sensi della normativa vigente.
IRGO	Impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta, così come identificato dal GSE ai sensi della normativa vigente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi per l'applicazione della presente procedura tecnica sono i seguenti:

- Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione";
- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".



SEZIONE 1

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ICO)**

INDICE SEZIONE 1

PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ICO)

1	PREMESSA.....	3
2	GLOSSARIO.....	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'IDENTIFICAZIONE ICO	8
2	SOTTOSCRIZIONE AL PORTALE ICO E REGISTRAZIONE DELL'IMPIANTO.....	8
3	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI VARIAZIONI SULL'IMPIANTO	10
4	VERIFICHE TECNICHE SUGLI IMPIANTI MEDIANTE SOPRALLUOGHI.....	10

1 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ICO

L'ICO può essere richiesta esplicitamente dai produttori che hanno la disponibilità d'impianti alimentati da fonti rinnovabili ad esclusione di quelli ricompresi:

- a. nell'ambito del provvedimento CIP 6/92;
- b. nell'ambito della disciplina dello SSP.

L'accoglimento della richiesta da parte del GSE dipende dalla fonte primaria utilizzata e dalla natura del rapporto contrattuale eventualmente attivo con il GSE al momento della richiesta. I produttori che hanno la disponibilità di almeno un impianto ICO sulla base della presente procedura assumono la denominazione di produttori ICO.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che rientrano nella casistica di cui ai precedenti punti a) e b), nonché tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che hanno un rapporto contrattuale con il GSE ovvero gli impianti qualificati IAFR incentivati con i certificati verdi e che non formulino esplicita richiesta entro il 30 settembre di ogni anno, sono ICO direttamente dal GSE, senza necessità di richiesta da parte del relativo produttore. Per tali impianti il GSE è titolare di un conto proprietà così come specificato nella sezione 2 della presente procedura.

I produttori che hanno la disponibilità d'impianti alimentati da fonti rinnovabili, che ricadono nelle condizioni di cui alla lettera a. per una quota parte dell'energia elettrica immessa in rete (eccedenze del Cip 6/92) non sono tenuti a presentare al GSE la richiesta d' ICO in quanto i suddetti impianti sono ICO direttamente dal GSE e di conseguenza anche il produttore è denominato produttore ICO.

2 SOTTOSCRIZIONE AL PORTALE ICO E REGISTRAZIONE DELL'IMPIANTO

Il produttore che intende identificare i propri impianti da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della CO-FER deve:

- scaricare le relative procedure dal portale <http://procedure.gse.it>;
- registrarsi sul portale informativo <https://applicazioni.gse.it> mediante l'applicativo GWA del GSE, qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni;
- sottoscrivere l'applicazione ICO;
- accedere al portale ICO e procedere all'identificazione del proprio impianto indicando il relativo "codice identificativo unico dell'anagrafica impianti".

In assenza del codice identificativo unico dell'anagrafica impianti rilasciato da Terna S.p.A. (allo stato attuale il codice CENSIMP), il produttore non può procedere alla registrazione dell'impianto ai fini del riconoscimento dell'ICO. Il produttore che intenda registrare il proprio impianto è pertanto tenuto ad acquisire tale codice direttamente da Terna S.p.A., secondo le modalità definite dalla regolazione vigente.

L'indicazione del codice identificativo unico dell'anagrafica impianti da parte del produttore consente, infatti, al GSE di acquisire i principali dati caratterizzanti l'impianto. Il

produttore ne dà conferma, integrando le eventuali informazioni mancanti, necessarie al GSE per svolgere gli adempimenti di propria competenza, così come identificati nelle DTF pubblicate sul portale *internet* del GSE.

Nel caso siano riscontrate relativamente ai dati, anomalie, il produttore deve apportare le necessarie modifiche presso l'archivio anagrafico unico, gestito da TERNA, affinché il GSE possa acquisire, successivamente, i dati corretti.

L'applicativo ICO richiede al produttore l'identificativo attribuito dal GSE all'impianto, se già noto nell'ambito di altri applicativi del GSE (es. numero qualifica IAFR, numero convenzione RID, numero pratica "conto energia fotovoltaico", etc.), oltre a eventuali dati utili da integrare e documenti tecnici da trasmettere.

E' garantito, infatti, un *processo agevolato d'ICO* per gli impianti già censiti sugli archivi GSE (es. RID, FTV, STD, IRGO, IAFR, RECS); tale processo richiede l'inserimento, sull'applicativo ICO del GSE, del codice identificativo unico dell'anagrafica impianti e di ulteriori codici identificativi di mercato (a titolo esemplificativo il codice RUP, SAPR, POD) e della documentazione di cui al punto seguente qualora non fosse presente il fascicolo elettronico di tali impianti o comunque tale documentazione non fosse sufficiente ai fini del rilascio della ICO.

Qualora l'impianto non fosse già censito sugli archivi del GSE, i produttori, non potendosi avvalere del *processo agevolato d'identificazione ICO*, dovranno trasmettere al GSE - tramite applicativo informatico - una serie di dati di impianto e di documenti tecnici (upload di files) che a titolo esemplificativo, e non esaustivo, potrebbero consistere in:

1. regolamento di esercizio, completo di allegati, come eventualmente allegato al contratto di connessione;
2. schema elettrico unifilare di impianto;
3. denuncia di apertura di officina elettrica e verbale UTF, laddove previsto;
4. relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
5. valutazione dell'energia rinnovabile immessa in rete (per impianti ibridi e alimentati da rifiuti);
6. dichiarazione attestante gli eventuali incentivi ricevuti.

Completato il processo di recupero/caricamento dati e documenti inerenti l'impianto, il produttore invia formalmente al GSE la richiesta di identificazione, secondo modalità definite nelle DTF, pubblicate sul portale *internet* del GSE. Da tale momento i dati non sono più modificabili dal produttore, se non diversamente specificato.

Il GSE, analizza i dati a propria disposizione e comunica al produttore, mediante portale informatico (previo invio di una mail di avviso), l'esito della richiesta d'ICO, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'esito può essere:

- positivo, con conseguente accesso alla fase del rilascio della CO-FER;
- negativo, con diniego di accesso alla successiva fase di rilascio della CO-FER;
- interlocutorio, nel caso siano richieste integrazioni, anche documentali, al produttore, con relativa sospensione del suddetto termine di 60 giorni.

A valle dell'analisi delle integrazioni eventualmente pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di identificazione e ne comunica l'esito, positivo o negativo, al produttore.

3 COMUNICAZIONI RIGUARDANTI VARIAZIONI SULL'IMPIANTO

La validità della ICO è illimitata se non intervengono modifiche significative sull'impianto identificato e/o nell'ambito della normativa vigente.

Qualora intervengano variazioni significative sull'impianto (quali, ad esempio, cambio di titolarità, modifiche di potenza o di combustibili utilizzati, variazione della tipologia impiantistica, ecc.), il produttore è tenuto, a darne comunicazione al GSE, e ad aggiornare i dati anagrafici di impianto, censiti nell'ambito dell'archivio anagrafico unico gestito da TERNA.

Il GSE valuta le modifiche e nel caso in cui le ritenga tali da far perdere all'impianto le caratteristiche peculiari di un impianto ICO, la qualifica, riconosciuta dal GSE, cessa di validità.

4 VERIFICHE TECNICHE SUGLI IMPIANTI MEDIANTE SOPRALLUOGHI

Il GSE effettua verifiche sugli impianti allo scopo di verificare la loro conformità a quanto dichiarato per ottenere l'ICO.

Le attività di verifica e sopralluogo sugli impianti sono realizzate dal GSE sulla base di criteri di trasparenza e affidabilità dei metodi utilizzati. A questo proposito il GSE ha elaborato uno specifico regolamento che definisce i principi e le modalità utilizzate per l'effettuazione delle attività di verifica sugli impianti. Tale regolamento (disponibile sul sito www.gse.it) è aggiornato periodicamente dal GSE tenuto conto delle esperienze e dei risultati dell'attività di verifica degli impianti.

È fatto obbligo al produttore di predisporre quanto necessario affinché le attività di sopralluogo si possano svolgere nel rispetto delle condizioni permanenti d'igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia. La mancata predisposizione da parte del produttore delle attrezzature necessarie all'effettuazione in sicurezza del sopralluogo, non consentendo al GSE di procedere al sopralluogo e verificare l'esistenza dei requisiti atti a qualificare l'impianto o verificare l'attendibilità dei dati forniti, determina la sospensione del rilascio della qualifica ICO.

Le attività di verifica e sopralluogo sono generalmente di tipo programmato. In tal caso la data viene concordata dal GSE con il produttore e comunicata formalmente dal GSE al produttore con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

SEZIONE 2

**PROCEDURA PER L'EMISSIONE E LA GESTIONE DELLE
CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI**

INDICE SEZIONE 2

PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

1	APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE (CO-FER)	13
2	CONTO PROPRIETA'	13
3	EMISSIONE DELLE CO-FER.....	14
3.1	COMPENSAZIONE DELLE CO-FER	14
3.2	VALIDITÀ DELLE CO-FER PER I PRODUTTORI ICO.....	15
4	VALIDAZIONI DELLE TRANSAZIONI DI CESSIONE DELLE CO-FER TRA OPERATORI.....	16
5	ANNULLAMENTO DELLE CO-FER DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA ..	16
6	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE	16
7	CO-FER DI TITOLARITA' DEL GSE.....	16

1 APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE (CO-FER)

Il GSE mette a disposizione degli operatori una piattaforma informatica per l'emissione e la gestione delle CO-FER. Hanno accesso a tale piattaforma sia risorse del GSE, appositamente individuate e autorizzate, che i referenti degli operatori il cui nominativo sia stato previamente comunicato al GSE.

Tale piattaforma ha le seguenti funzionalità:

- apertura conto proprietà;
- emissione CO-FER;
- trasferimento CO-FER;
- annullamento CO-FER;
- visualizzazione dell'elenco degli impianti a fonti rinnovabili qualificati ICO (funzionalità attiva solo per i produttori ICO);
- gestione CO-FER nella titolarità del GSE (funzionalità attiva solo per il GSE).

Sul portale <http://procedure.gse.it> saranno pubblicate le DTF che descrivono l'accesso alle varie funzionalità, oltre alle modalità di registrazione, sugli applicativi GSE da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete.

Il GSE si riserva la possibilità di rendere disponibile l'accesso a tale piattaforma, con delle funzionalità analoghe a quanto sopra specificato, anche a soggetti intermediari quali i traders che operano sul mercato elettrico italiano.

2 CONTO PROPRIETA'

L'attivazione del conto proprietà, su cui saranno depositate le CO-FER, viene effettuata:

- all'atto della prima emissione delle CO-FER, se l'operatore è un produttore ICO;
- a favore di tutte le imprese di vendita, soggette all'obbligo di cui art. 5 del DM, che ne facciano richiesta.

A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco che consente a ogni operatore di accedere alla sezione del portale web dedicata alle CO-FER (<http://procedure.gse.it>).

Accedendo al proprio conto proprietà, l'operatore può:

- richiedere l'emissione delle certificazioni CO-FER riferite a immissioni di un determinato periodo di riferimento;
- verificare la propria posizione (disponibilità delle CO-FER);
- effettuare e visualizzare le transazioni delle CO-FER;
- effettuare l'annullamento delle CO-FER per il calcolo della quota rinnovabile certificata relativa al proprio mix energetico;
- verificare l'elenco degli impianti a fonti rinnovabili nella propria disponibilità (funzionalità attiva solo per i produttori ICO).

3 EMISSIONE DELLE CO-FER

Il GSE acquisisce le misure dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati ICO) direttamente dai soggetti responsabili della misura, su base mensile, secondo modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE, previa verifica positiva da parte dell'Autorità.

I dati di misura sono caricati sul conto proprietà del produttore ICO.

Ogni produttore ICO può chiedere l'emissione delle CO-FER comunicando al GSE il periodo di riferimento, oggetto di emissione, come di seguito specificato.

La richiesta di emissione delle CO-FER può essere inoltrata al GSE, tramite l'applicativo informatico, entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno "n+1" e il produttore ICO ha la facoltà di richiedere le suddette certificazioni riferite a un periodo temporale che non può essere antecedente al secondo mese dalla data di richiesta della qualifica dell'impianto ICO nella titolarità del produttore.

L'emissione delle CO-FER viene effettuata a **consuntivo in acconto** sulla base dei dati di misura trasmessi al GSE da parte dei soggetti responsabili della misura secondo la seguente frequenza:

- semestrale per il primo anno di applicazione del DM (periodo di transizione: anno 2010),
- al più trimestrale, per i successivi anni.

Le certificazioni emesse sono soggette a compensazione – a seguito di rettifiche di misura comunicate da parte dei soggetti responsabili della misura - fino al 20 febbraio dell'anno n+1; la compensazione è operata sulla base dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete nell'anno di riferimento "n" delle CO-FER.

Il GSE emette le CO-FER entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta informatica. Il sistema informatico darà al produttore conferma dell'avvenuto rilascio, previo avviso via e-mail; il produttore potrà verificare l'effettiva emissione delle CO-FER accedendo al proprio conto proprietà.

Le CO-FER emesse, a favore del produttore ICO, riportano l'indicazione della fonte energetica utilizzata per produrre energia per la quale si richiede l'emissione.

I produttori che hanno la disponibilità d'impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati ICO direttamente dal GSE, non possono richiedere l'emissione delle CO-FER per l'energia immessa in rete. Le CO-FER sono emesse dal GSE a proprio favore e depositate nel conto proprietà del GSE

3.1 COMPENSAZIONE DELLE CO-FER

Entro il 20 febbraio dell'anno successivo "n+1" a quello di riferimento "n", per ciascun produttore ICO, il GSE effettua, se necessaria, la compensazione delle CO-FER a seguito di rettifiche dei dati di misura comunicate da parte dei soggetti responsabili della misura.

In caso di compensazione a saldo positivo (numero delle CO-FER emesse in acconto in difetto), il GSE provvederà ad integrare il conto del produttore ICO con il numero delle CO-FER oggetto di compensazione.

In caso di compensazione a saldo negativo (numero delle CO-FER emesse in acconto in eccesso):

- qualora sul conto proprietà del produttore ICO esista una disponibilità delle CO-FER non trasferite, sufficiente all'attività di compensazione, il GSE procede a decurtare dal suddetto conto proprietà il numero delle CO-FER - oggetto di compensazione a saldo negativo - fino alla completa disponibilità, aggiornando di conseguenza il medesimo conto proprietà;
- qualora sul conto proprietà del produttore ICO non esista una disponibilità delle CO-FER sufficiente all'attività di compensazione, si determina una posizione a saldo negativo da riportare a scomputo delle emissioni delle CO-FER relative all'anno successivo "n+1". Tale posizione sarà sempre visibile al produttore tramite un "saldo di compensazione" il quale determinerà una posizione definitiva al 28 febbraio dell'anno "n+1".

Il GSE, di conseguenza, procede a determinare il mix energetico complementare nazionale relativo all'anno "n", anche sulla base delle seguenti informazioni:

- la quota rinnovabile italiana residuale associata alle CO-FER rimaste nella disponibilità dei produttori e/o traders, e non trasferite per l'anno "n", alle imprese di vendita;
- il saldo complessivo di compensazione (positivo o negativo) al 28 febbraio dell'anno "n+1"; in particolare qualora si determinasse un saldo di compensazione negativo, la quota rinnovabile italiana residuale sarà decurtata di una percentuale determinata a partire dal suddetto saldo;
- le rettifiche delle misure dell'energia elettrica immessa su impianti qualificati ICO comunicate dal soggetto responsabile della misura dopo il 20 febbraio dell'anno "n+1" ed entro il 31 marzo dell'anno "n+1".

Le eventuali rettifiche delle misure riferite all'anno "n" pervenute dopo il 20 febbraio dell'anno "n+1" ed entro il 31 marzo dell'anno "n+1", non saranno utili al produttore ICO per la determinazione e la comunicazione del proprio mix complementare dell'anno "n" al GSE.

Se le rettifiche pervenute dopo il 31 marzo dell'anno "n+1" riferite all'anno "n" fossero significative, il GSE si riserva la possibilità di ripubblicare il mix complementare nazionale dell'anno "n" a valle di tali aggiornamenti e comunque per un periodo non superiore ai due anni precedenti.

3.2 VALIDITÀ DELLE CO-FER PER I PRODUTTORI ICO

Le CO-FER rilasciate nell'anno "n" hanno validità fino al 28 febbraio dell'anno "n+1". Dopo tale data le CO-FER ancora nella disponibilità del produttore ICO non potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del proprio mix energetico complementare.

4 VALIDAZIONI DELLE TRANSAZIONI DI CESSIONE DELLE CO-FER TRA OPERATORI

L'operatore che abbia la disponibilità delle CO-FER sul proprio conto proprietà effettua direttamente, tramite il sistema informatico di gestione, le operazioni di trasferimento.

A tal fine per registrare le transazioni di cessione, la parte cedente le CO-FER indica l'identificativo del conto proprietà della parte cessionaria e il numero delle CO-FER che intende trasferire. Il sistema permette all'operatore cedente di effettuare una transazione solo se l'operatore ha effettivamente la disponibilità delle CO-FER sul proprio conto proprietà ("controllo di congruità") e la transazione si intende conclusa solo a valle della conferma da parte dell'operatore cessionario.

Le CO-FER, oggetto di cessione, si riferiscono all'anno "n" e possono essere trasferite dal momento della loro emissione fino al 28 febbraio dell'anno "n+1".

5 ANNULLAMENTO DELLE CO-FER DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA

Le imprese di vendita che intendono certificare una quota di energia rinnovabile nel loro mix energetico fornito ai clienti finali, sono tenute a effettuare l'operazione di annullamento delle relative CO-FER presenti sul proprio conto proprietà. Tale operazione di annullamento può essere effettuata in qualsiasi momento ma non oltre il 28 febbraio dell'anno "n+1". A tale data, il GSE procede ad annullare, automaticamente, le eventuali certificazioni CO-FER ancora nella disponibilità dell'impresa di vendita.

6 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE

Gli operatori sono tenuti al pagamento del corrispettivo di seguito indicato:

- quota di emissione: 3 c€/MWh;
- quota di annullamento: 3 c€/MWh.

7 CO-FER DI TITOLARITA' DEL GSE

Il GSE è titolare di un conto proprietà. Su tale conto il GSE può emettere a proprio favore delle CO-FER associate agli impianti che ha qualificato ICO direttamente senza esplicita richiesta del produttore; tali CO-FER possono essere utilizzate anche ai fini della determinazione, a cura del GSE, del mix complementare nazionale.



PROCEDURA TECNICA

01 del 30/10/2009

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI ED EMISSIONE E GESTIONE
DELLE CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PER I
SUDETTI IMPIANTI.**

Pagina 17 di 17

--	--